

Contratto collettivo di lavoro per il biennio economico 2003-2004, del personale tecnico e amministrativo della Libera Università di Bolzano.

siglato il 18.07.2003

Indice

Premessa

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Durata e decorrenza
- Art. 3 Procedura di applicazione
- Art. 4 Interpretazione autentica del contratto
- Art. 5 Contratti individuali
- Art. 6 Norma transitoria

TITOLO II Assetto economico

Capo I Trattamento economico fondamentale

- Art. 7 Elementi della retribuzione
- Art. 8 Tredicesima e quattordicesima mensilità
- Art. 9 Livelli retributivi e relativi stipendi
- Art. 10 Indennità integrativa speciale (contingenza)
- Art. 11 Lavoro straordinario
- Art. 12 Sistema di progressione professionale (scatti d'anzianità)
- Art. 13 Stipendio individuale in base all'esperienza professionale pregressa

Capo II Trattamento economico accessorio

- Art. 14 Fondo destinato al premio di produttività
- Art. 15 Premio di produttività di base
- Art. 16 Premio di produttività aggiuntivo
- Art. 17 Norma transitoria

Capo III Altre disposizioni

- Art. 18 Corresponsione della retribuzione

Premessa

Il presente accordo costituisce un contratto, stralcio del contratto collettivo generale, attualmente in fase di negoziato e regola gli aspetti più urgenti e fondamentali in materia di trattamento economico.

La tipologia e l'entità delle indennità accessorie, non aventi carattere collettivo (ad esempio, indennità di cassa, di funzione, ecc.) saranno disciplinate successivamente, nell'ambito del contratto citato.

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente contratto collettivo si applica al personale tecnico e amministrativo assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato dalla Libera Università di Bolzano.

Art. 2 Durata e decorrenza

1. Il contratto entra in vigore il 1° gennaio 2003 e scade il 31 dicembre 2004. Esso si intende automaticamente prorogato di anno in anno se non disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Se non diversamente disposto, gli effetti economici decorrono dal 1° febbraio 2003.
3. Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare tre mesi prima della scadenza del contratto le proposte per il suo rinnovo. Le parti avviano la contrattazione in tempo utile e con spirito costruttivo.

Art. 3 Procedura di applicazione

1. In via transitoria, considerata la complessità delle attività tecnico-amministrative connesse con la messa in atto del presente accordo, la corresponsione degli adeguamenti stipendiali qui previsti, inclusi gli arretrati, può essere differita nel tempo. Essa comunque dovrà essere effettuata al più tardi con il pagamento dello stipendio di settembre.

Art. 4
Interpretazione autentica del contratto

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro venti giorni dalla richiesta di una di esse per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. La richiesta d'incontro viene avanzata dalla parte interessata all'altra tramite lettera raccomandata contenente una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
3. Nell'ambito dell'incontro di cui al comma 1, le parti possono concordare la sospensione dell'applicazione delle clausole contrattuali controverse.
4. Se non diversamente concordato, l'accordo stipulato sostituisce la clausola in questione fino dall'entrata in vigore del contratto.

Art. 5
Contratti individuali

1. I contratti individuali di lavoro stipulati tra la Libera Università di Bolzano ed i singoli dipendenti hanno prevalenza sul presente contratto collettivo solo nel caso in cui essi risultino più vantaggiosi per il lavoratore.

Art. 6
Norma transitoria

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e, comunque, non oltre la sua scadenza, valgono le disposizioni giuridiche ed economiche contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi attualmente in vigore presso la Libera Università di Bolzano.

TITOLO II

Assetto economico

Capo I

Trattamento economico fondamentale

Art. 7

Elementi della retribuzione

1. La normale retribuzione è composta dai seguenti elementi:
 - a. dallo stipendio di livello;
 - b. dai miglioramenti economici connessi con la progressione professionale (scatti d'anzianità);
 - c. dalla contingenza (indennità integrativa speciale);
 - d. dalle indennità individuali accessorie.
2. Il trattamento economico di base, comprendente lo stipendio e l'indennità integrativa speciale del personale tecnico e amministrativo è proporzionalmente equiparato a quello dei dipendenti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano e ne seguirà automaticamente le dinamiche di crescita salariale, per quanto riguarda tempi, le modalità e l'entità del recupero del potere di acquisto dei salari.
3. Come trattamento economico accessorio la Libera Università di Bolzano riconosce annualmente al personale tecnico e amministrativo un premio di produttività.

Art. 8

Tredicesima e quattordicesima mensilità

1. In aggiunta agli elementi retributivi di cui all'art. 7, comma 1, al personale compete una mensilità supplementare pari a un dodicesimo della retribuzione annua del trattamento economico di cui al comma 1.
2. La retribuzione annua lorda comprensiva di tale mensilità supplementare, viene corrisposta in 14 mensilità.
3. La tredicesima mensilità viene liquidata il 15 dicembre.
4. La quattordicesima mensilità viene liquidata il 15 giugno.
5. Al lavoratore assunto o che cessa dal servizio nel corso dell'anno, le mensilità supplementari sono corrisposte in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato. La frazione del mese maggiore o pari a 15 giorni è considerata mese intero.

Art. 9
Livelli retributivi e relativi stipendi

1. Gli stipendi annuali lordi iniziali dei livelli retributivi delle singole qualifiche funzionali sono determinati, con decorrenza dal 1° febbraio 2003, come segue:
 - a) prima qualifica funzionale:

livello inferiore	euro 6.260,99
livello superiore	euro 7.849,33
 - b) seconda qualifica funzionale:

livello inferiore	euro 7.550,13
livello superiore	euro 9.666,67
 - c) terza qualifica funzionale:

livello inferiore	euro 8.203,93
livello superiore	euro 10.582,74
 - d) quarta qualifica funzionale:

livello inferiore	euro 8.857,73
livello superiore	euro 11.495,11
 - e) quinta qualifica funzionale:

livello inferiore	euro 9.969,57
livello superiore	euro 12.935,69
 - f) sesta qualifica funzionale:

livello inferiore	euro 11.125,73
livello superiore	euro 14.705,02
 - g) settima qualifica funzionale:

livello inferiore	euro 13.194,25
livello superiore	euro 17.434,74
 - h) ottava qualifica funzionale:

livello inferiore	euro 16.116,05
livello superiore	euro 20.917,99
 - i) nona qualifica funzionale:

livello inferiore	euro 19.255,78
livello superiore	euro 25.668,22
2. A decorrere dal 1° luglio 2003 gli stipendi dei dipendenti della Libera Università di Bolzano sono equiparati a quelli dei dipendenti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano. Il maggior carico di lavoro dei dipendenti della Libera Università di Bolzano (40 ore settimanali) rispetto a quello svolto dai dipendenti pubblici citati (38 ore settimanali), è retribuito in modo proporzionalmente maggiorato (40/38imi).
3. A decorrere dal 1° luglio 2003 gli stipendi di cui al comma 1 sono aumentati del 2% (tasso d'inflazione atteso per l'anno 2003 nella Provincia Autonoma di Bolzano).
4. Ai sensi dei commi 2 e 3, gli stipendi annuali lordi iniziali dei livelli retributivi delle singole qualifiche funzionali sono determinati, con decorrenza dal 1° luglio 2003, come segue:
 - a) prima qualifica funzionale:

livello inferiore	euro 6.722,33
livello superiore	euro 8.427,71
 - b) seconda qualifica funzionale:

livello inferiore	euro 8.106,45
livello superiore	euro 10.378,95

- c) terza qualifica funzionale:
 - livello inferiore euro 8.808,43
 - livello superiore euro 11.362,52
 - d) quarta qualifica funzionale:
 - livello inferiore euro 9.510,40
 - livello superiore euro 12.342,12
 - e) quinta qualifica funzionale:
 - livello inferiore euro 10.704,17
 - livello superiore euro 13.888,84
 - f) sesta qualifica funzionale:
 - livello inferiore euro 11.945,52
 - livello superiore euro 15.788,55
 - g) settima qualifica funzionale:
 - livello inferiore euro 14.166,46
 - livello superiore euro 18.719,40
 - h) ottava qualifica funzionale:
 - livello inferiore euro 17.303,55
 - livello superiore euro 22.459,32
 - i) nona qualifica funzionale:
 - livello inferiore euro 20.674,63
 - livello superiore euro 27.559,56
5. In caso di un tasso tendenziale d'inflazione per l'anno 2003, rilevato dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, per i prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, superiore al 2%, gli stipendi lordi iniziali dei livelli retributivi di cui al comma 2 sono aumentati, con decorrenza 1° febbraio 2004, in misura corrispondente alla relativa differenza.
 6. Con decorrenza 1° luglio 2004 gli stipendi lordi iniziali in godimento dei livelli retributivi sono aumentati in misura corrispondente al tasso d'inflazione programmato a livello statale per l'anno 2004. A tale tasso di inflazione viene aggiunto un ulteriore 0,4%, rispettivamente 0,6%, qualora il tasso tendenziale di inflazione per l'anno 2003 di cui al comma 3 superi nella misura non inferiore dello 0,8%, rispettivamente dell'1,2%, il tasso di inflazione programmato a livello statale per l'anno 2003.
 7. In caso di un tasso tendenziale di inflazione per l'anno 2004, rilevato dall'ASTAT per il Comune di Bolzano per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, superiore alla misura percentuale di aumento degli stipendi di cui al comma 4, gli stipendi lordi iniziali del livello retributivi in godimento sono aumentati, con decorrenza 1° febbraio 2005, in misura corrispondente alla relativa differenza.

Art. 10
Indennità integrativa speciale (contingenza)

1. L'indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali è determinata con decorrenza 1° febbraio 2003 come segue:
 - a) prima qualifica funzionale: euro 8.274,11
 - b) seconda qualifica funzionale: euro 8.322,13
 - c) terza qualifica funzionale: euro 8.377,54
 - d) quarta qualifica funzionale: euro 8.440,33
 - e) quinta qualifica funzionale: euro 8.503,13

- f) sesta qualifica funzionale: euro 8.591,78
 - g) settima qualifica funzionale: euro 8.709,98
 - h) ottava qualifica funzionale: euro 8.876,20
 - i) nona qualifica funzionale: euro 9.016,57
2. A decorrere dal 1° luglio 2003 l'importo dell'indennità integrativa speciale (contingenza) dei dipendenti della Libera Università di Bolzano è equiparato a quello dei dipendenti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano. Il maggior carico di lavoro dei dipendenti della Libera Università di Bolzano (40 ore settimanali) rispetto a quello svolto dai dipendenti pubblici citati (38 ore settimanali), è retribuito in modo proporzionalmente maggiorato (40/38imi).
 3. A decorrere dal 1° luglio 2003 l'indennità integrativa speciale di cui al comma 1 è aumentata del 2% (tasso d'inflazione atteso per l'anno 2003 nella Provincia Autonoma di Bolzano).
 4. Ai sensi dei commi 2 e 3, l'indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali è determinata con decorrenza 1° luglio 2003 come segue:
 - a) prima qualifica funzionale: euro 8.883,78
 - b) seconda qualifica funzionale: euro 8.935,34
 - c) terza qualifica funzionale: euro 8.994,83
 - d) quarta qualifica funzionale: euro 9.062,25
 - e) quinta qualifica funzionale: euro 9.129,67
 - f) sesta qualifica funzionale: euro 9.224,86
 - g) settima qualifica funzionale: euro 9.351,77
 - h) ottava qualifica funzionale: euro 9.530,23
 - i) nona qualifica funzionale: euro 9.680,95
 4. In caso di un tasso tendenziale di inflazione per l'anno 2003, rilevato dall'ASTAT per il Comune di Bolzano per i prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati superiore al 2%, l'indennità integrativa speciale di cui al comma 2 è aumentata, con decorrenza 1° febbraio 2004, in misura corrispondente alla relativa differenza.
 5. L'indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali è aumentata con decorrenza dal 1° luglio 2004, in misura corrispondente al tasso di inflazione programmato a livello statale per l'anno 2004. A tale tasso di inflazione viene aggiunto un ulteriore 0,4%, rispettivamente 0,6%, qualora il tasso tendenziale di inflazione per l'anno 2003 di cui al comma 3 superi nella misura non inferiore dello 0,8%, rispettivamente dell'1,2%, il tasso di inflazione programmato a livello statale per l'anno 2003.
 6. In caso di un tasso tendenziale di inflazione per l'anno 2004, rilevato dall'ASTAT per il Comune di Bolzano per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, superiore alla misura percentuale di aumento dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 4, l'indennità relativa è aumentata, con decorrenza 1° febbraio 2005, in misura corrispondente alla relativa differenza.

Art. 11
Lavoro straordinario

1. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 9 del presente contratto si applicano, a decorrere dalle date indicate nei singoli commi dell'articolo citato, anche ai compensi orari per il lavoro straordinario.

Art. 12
Sistema di progressione professionale (scatti d'anzianità)

1. Il dipendente ha diritto ad un massimo di 25 classi/scatti biennali d'anzianità nella misura qui di seguito indicata.
2. La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa su tre classi biennali del 6% computate sullo stipendio iniziale del livello inferiore.
3. Nell'ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica.
4. La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del 3% computati sullo stipendio iniziale del livello superiore.
5. Le classi e gli scatti di stipendio, nonché il passaggio dal livello inferiore a quello superiore, decorrono dal 1° giorno del mese nel quale matura il relativo diritto.

Art. 13
Stipendio individuale in base all'esperienza professionale pregressa

1. Gli anni di servizio precedentemente prestati dal personale in altri ambiti lavorativi, esercitando ruoli attinenti alle mansioni per le quali esso viene assunto dalla Libera Università di Bolzano, sono riconosciuti all'atto dell'assunzione, previa verifica delle attitudini, mediante l'attribuzione di un trattamento economico per classi e scatti corrispondente all'anzianità di servizio precedentemente maturata.

Capo II
Trattamento economico accessorio

Art. 14
Fondo destinato al premio di produttività

1. La Libera Università di Bolzano istituisce un apposito fondo destinato al premio di produttività per tutto il personale tecnico e amministrativo nella misura del 2,8% da calcolarsi sul monte stipendi effettivamente erogato nell'esercizio finanziario di riferimento, esclusi il compenso per il lavoro straordinario e l'indennità di missione.
2. La Libera Università di Bolzano attribuisce tali premi per compensare lo specifico impegno del personale nel raggiungimento di almeno una delle seguenti finalità:
 - a) maggiore produttività, mediante un migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali e conseguente riduzione o contenimento dei costi;
 - b) raggiungimento di un più elevato livello di efficienza, efficacia e qualità dei servizi e mantenimento del relativo livello, con particolare riferimento alle esigenze e alla soddisfazione dell'utenza;

- c) svolgimento di ulteriori compiti, mediante una maggiore produttività del personale a disposizione.
3. Il fondo complessivo di cui al comma 1 è ripartito in due quote:
 - a) per i livelli dal I al V, il 75% del fondo è assegnato al personale a titolo di premio base; il restante 25% è riservato all'assegnazione dei premi aggiuntivi;
 - b) per i livelli dal VI al IX il 65% del fondo è assegnato a tutto il personale a titolo di premio base; il restante 35% è riservato all'assegnazione dei premi aggiuntivi.
 4. Le quote da assegnare individualmente sono stabilite in proporzione allo stipendio iniziale delle singole qualifiche funzionali.
 5. La liquidazione dei premi base e aggiuntivo avviene entro il mese di marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.
 6. La Libera Università di Bolzano, prima della liquidazione dei premi, comunica alle organizzazioni sindacali il calcolo effettuato dall'Ente per determinare annualmente gli importi dei premi per le singole qualifiche funzionali.

Art. 15
Premio di produttività di base

1. Il premio base viene corrisposto:
 - a) al personale che ha effettivamente prestato servizio nel corso dell'anno;
 - b) al personale assente a causa dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o paternità;
 - c) al personale assente per distacco sindacale retribuito;

Al personale a tempo parziale o ad orario ridotto, nonché al personale in servizio per meno di dodici mesi nell'anno di riferimento, il premio base spetta in proporzione.
2. Il premio base non spetta:
 - a) per i periodi di assenza non retribuiti;
 - b) per il periodo di assenza per malattia eccedente i sei mesi nel corso dell'anno oggetto di valutazione.

Il premio può essere inoltre negato o ridotto nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di valutazione, sia stata inflitta al dipendente una sanzione disciplinare.
3. Nel caso di assenza coperta con personale supplente, il premio spetta solo al dipendente supplente, salvo i casi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o paternità e dei distacchi sindacali retribuiti.
4. Il riconoscimento del premio base al dipendente è subordinato alla valutazione positiva degli obiettivi preventivamente concordati tra il dipendente stesso ed il diretto superiore all'inizio di ogni anno.
5. I premi base non assegnati, incrementano la quota del fondo destinato ai premi di produttività aggiuntivi.

Art. 16
Premio di produttività aggiuntivo

1. Il premio aggiuntivo individuale può essere pari all'importo del premio base della qualifica funzionale di appartenenza.
2. Tale premio può essere attribuito anche ad un numero limitato di dipendenti, evitando però l'esclusione di intere categorie di profili professionali.
Il riconoscimento del premio base al dipendente è subordinato alla valutazione positiva degli obiettivi preventivamente concordati tra il dipendente stesso ed il diretto superiore all'inizio di ogni anno.
La mancata assegnazione, anche in parte, del fondo è contenuta nella relazione da depositare da parte del direttore competente presso l'ufficio del personale tecnico amministrativo.
3. Il premio aggiuntivo spetta anche al personale in aspettativa sindacale.
4. Il personale ha diritto di prendere visione dell'elenco del personale a cui viene assegnato il premio aggiuntivo.

Art. 17
Norma transitoria

1. In via transitoria, fino a quando non sarà definito dalle parti un sistema generale di valutazione delle prestazioni professionali del personale, la quota aggiuntiva del premio di produttività viene erogata nella misura massima spettante a tutto il personale interessato.

Capo III
Altre disposizioni

Art. 18
Corresponsione della retribuzione

1. La retribuzione viene corrisposta entro il giorno 30 di ogni mese. Qualora esso coincida con una festività, l'erogazione della retribuzione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente.

Per la Libera Università di Bolzano:

Il Presidente del Consiglio dell'Università
Friedrich Schmidl

Il Direttore amministrativo
Guido Bocchio

Per le Organizzazioni sindacali:

CGIL/ AGB – Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Alfred Ebner (segretario generale confederale)
Francesco Bertoncetto (dipartimento formazione e ricerca)
Antonio Verona (segretario regionale dello SNUR-CGIL Lombardia)

CISL/SGB – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Anton Hartung von Hartungen (segretario generale confederale)
Tila Mair (segretaria generale provinciale Federazione FISASCAT)

UIL/SGK – Unione Italiana del Lavoro
Christian Troger (segretario generale confederale)
Remigio Servadio (segretario generale provinciale Federazione UILTUCS)

ASGB – Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund
Georg Pardeller (segretario generale confederale)